

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITA' 5 maggio 2026, n. 39

Associazione Airone Onlus di Taranto (TA).

Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la Struttura terapeutico riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (ex art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata "Airone", ubicata in Palagianò (TA), Località Conca D'Oro - Via Azalee.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 28/10/2021, n. 1725 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *"Approvazione del 'Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *"Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis"*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *"D.G.R. n. 1289/2021, recante 'applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.' Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025"*;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0' e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione."*

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità n. 35 del 20/04/2026 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"*.

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"* riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 11 aprile 2017, n. 10 ad oggetto *"Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno"* e s.m.i. disciplina all'art. 10 la *"Struttura terapeutico riabilitativo residenziale o semiresidenziale."* che ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, recuperare l'autonomia, ripristinare la capacità di integrazione sociale, favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. dispone:

- all'art. 2, comma 1 che *"Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario"*;
- all'art. 3, comma 3, lett. c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento (...)"*;
- all'art. 8 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"*), commi 1, 2 e 3 che *"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.*

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";

- all'art. 20 *"Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento"*, commi 1 e 2 che:

"1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa";

2. "Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:

a) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio;

b) l'accettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni

e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. 502/1992;

c) l'adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;

d) la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del d.lgs. 502/1992;

e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento;

f) il dimensionamento massimo dei posti letto delle unità operative (UO), per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto indicato nella normativa vigente;

g) per quanto riguarda le case di cura private, la rispondenza allo standard minimo di posti letto come definito dalla normativa vigente;

h) il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;

- all'art. 24, commi 2 e 3 che:

“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”;

- all'art. 29, comma 9 che:

“9. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;

- all'art. 29-bis, comma 5-ter che:

“5 ter. Alle strutture disciplinate dal regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 10 (Determinazione dei requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affetta da una dipendenza patologica. Fabbisogno), sono confermati l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali entro due anni dall'entrata in vigore della presente norma.”.

Con D.P.G.R. n. 1141 del 06/08/1998 la struttura in oggetto è stata iscritta *“ai sensi della L.R. 9.9.96 n. 22, all’Albo regionale degli Enti Ausiliari ex art. 116, DPR 309/90 che, senza fine di lucro, operano per la realizzazione di programmi preventivi, terapeutico-riabilitativi e di reinserimento socio lavorativo di soggetti tossicodipendenti (...).”*

Con D.D. n. 139 del 10/06/2015 ad oggetto *“Associazione Airone Onlus di Taranto — Centro Operativo “Airone”, sito in Palagianò (TA) alla Via Azalee — Loc. contrada Conca d’oro. Rilascio di autorizzazione all’esercizio per trasformazione delle attività di riabilitazione per tossicodipendenti, dall’area pedagogico-riabilitativa residenziale all’area terapeutico-riabilitativa residenziale, ai sensi dell’art. 8, co. 3 della L.R. n.8 del 28/5/2004 e s.m.i.”* la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha determinato *“di rilasciare all’Associazione Airone Onlus di Taranto, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Gaetano Borsci, l’autorizzazione all’esercizio per trasformazione delle attività di riabilitazione per tossicodipendenti, dall’area pedagogico-riabilitativa residenziale all’area terapeutico riabilitativa residenziale, con una ricettività massima di 23 unità di cui 3 riservate ai minori e 6 riservate a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, del Centro Operativo “Airone” sito in Palagianò alla Via Azalee — Contrada Conca d’oro (...).”*

Con nota prot. n. 240/2018 del 06/04/2018 trasmessa con raccomandata AR in data 12/04/2018, ad oggetto *“Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”: Domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e contestuale accreditamento per la struttura denominata “Airone”, ubicata in Località Conca D’Oro – Palagianò (TA) alla via Azalee.”*, il legale rappresentante dell’Associazione Airone Onlus ha chiesto, ai sensi dell’art. 21 del R.R. n. 10/2017 e dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, in relazione alla struttura in oggetto:

“

1) *la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, nell’Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 20 utenti;*

2) *l’accreditamento istituzionale.”*,

dichiarando:

“

- *che, con Determinazione n° 1141 del 06/08/1998 del Dirigente del Settore Sanità Ufficio 8 dell’Assessorato Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, la struttura è stata iscritta, ai sensi dell’art. 10 della L.R.22/96, all’Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell’Area Pedagogico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 23 utenti; (n.d.r. con*
- *D.D. n. 139 del 10/06/2015 del Servizio PAOSA è stata autorizzata la trasformazione di n. 23 posti etto dall’area pedagogico-riabilitativa all’area terapeutico-riabilitativa);*
- *che la percentuale dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio ed inviati dai DOP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all’esercizio è la seguente: Anno 2015:60%; Anno 2016: 75%; Anno 2017: 65 %;*
- *che la superficie interna della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori è: mq.641.14”, titolo attestante l’agibilità della struttura;”*,

ed allegandovi:

“

- *titolo attestante l’agibilità della struttura;*
- *titolo accademico del responsabile della struttura;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 8 comma 2 L.R. 2/5/2017 n°9.”*

Con nota prot. n. AOO_183/14075 del 29/10/2019 ad oggetto "Associazione Airone Onlus di Taranto. Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata "Airone", ubicata in Palagiano (TA), Località Conca D'Oro - Via Azalee. Richiesta di integrazione documentale. Incarico di verifica del possesso dei requisiti di esercizio e accreditamento.", la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta:

precisato che "l'istanza della Società "ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS" di Taranto, per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata "Airone", ubicata in Palagiano (TA) in Località Conca d'Oro – Via Azalee, è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall'art. 1 del R.R. n. 19/2019"

e "ritenuta applicabile la previsione dell'art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento, e quindi alla esecuzione della verifica del possesso dei requisiti sia minimi di esercizio sia che ulteriori di accreditamento da parte del Dipartimento di Prevenzione appartenente ad ambito territoriale aziendale diverso rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare, anche all'ipotesi di rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale"

ha invitato "il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto a trasmettere (...), nel termine di 15 (quindici) giorni:

- autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
- autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i." e, nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, ha invitato:

"

- ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della LR. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, ed ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata "Airone", ubicata in Palagiano – Località Conca d'Oro, alla Via Azalee, gestita dalla Associazione Airone Onlus, finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., tenuto conto di quanto disposto dal sopra riportato art. 29, comma 5 bis della medesima Legge;
- ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 20 posti letto denominata "Airone", ubicata in Palagiano - Località Conca d'Oro, alla Via Azalee, e gestita dalla Associazione Airone Onlus finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tenuto conto di quanto disposto dal sopra riportato art. 29, comma 5 bis della medesima Legge."

In riscontro alla prefata nota prot. n. AOO_183/14075 del 29/10/2019:

- con Pec del 04/11/2019, acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con prot. n.

AOO_183/14718 del 14/11/2019 il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta;

- con Pec del 15/03/2024 il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha trasmesso la nota ad oggetto "Associazione Airone Onlus di Taranto. Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i) con n. 20 posti letto denominata "Airone", ubicata in Palagianò (TA), Località Conca d'Oro - Via Azalee. Richiesta di integrazione documentale. Incarico di verifica del possesso dei requisiti di esercizio e accreditamento. Relazione di verifica. Comunicazioni." acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con prot. n. 135414 di pari data, con la quale ha comunicato, tra l'altro, che:

"(...) A parziale Integrazione di quanto rilevato e richiesto il Presidente dell'Associazione Airone ONLUS nel corso del 2023 ha trasmesso ulteriore documentazione, sia per la struttura gestita nel Comune di Palagianò che per le altre due simili strutture gestite nel Comune di Crispiano e Martina Franca, che però non è risultata esaustiva per quanto richiesto. Nel corso dell'ultimo periodo, i Servizi del Dipartimento di Prevenzione, avendo acquisito in maniera frammentata ed incompleta la documentazione richiesta, hanno dato disponibilità previo appuntamento ad interloquire anche con i professionisti incaricati dall'Associazione Airone, ciò al fine acquisire in maniera organica ed esaustiva tutta la documentazione, intimando un ulteriore termine entro cui presentarla. Allo stato, lo scrivente Dipartimento di Prevenzione, trascorso l'ulteriore termine assegnato per il completamento delle asseverazioni ed attestazioni che dimostrano la conformità della struttura alle vigenti disposizioni in materia, non può esprimere parere alcuno. (...)" .

Con Pec del 02/05/2024 il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA ha trasmesso la nota prot. n. 85981 di pari data ad oggetto "Associazione "Airone ONLUS" di Taranto. Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art.10 R.R. n.10/2017 s.m.i.) con 20 posti letto denominata "Airone", ubicata in Palagianò (TA), Località Conca d'Oro - Via Azalee. Verifica e sopralluogo del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA. Esito verifica del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA.", acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con prot. n. 217556 del 07/05/2024, con la quale il Direttore del medesimo Dipartimento e la Dirigente Sociologa c/o DDP ASL TA hanno espresso "per quanto di competenza del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA: PARERE FAVOREVOLE alla conferma di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento della Struttura residenziale "Airone", ubicata in Palagianò (TA), Località Conca D'Oro - Via Azalee. gestita dall'Associazione "Airone ONLUS" con sede in Taranto alla via Basento n.3 (Art. 10 RR. n. 10/2017).".

Con PEC del 19/02/2025, acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con prot. n. 101340 del 25/02/2025, il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) ha trasmesso ulteriore integrazione documentale relativa alla struttura in oggetto.

Con nota prot. n. 210913 del 22/04/2025 ad oggetto "Associazione Airone Onlus di Taranto (TA). Rif. prot. n. AOO_183/14075 del 29/10/2019 ad oggetto "Associazione Airone Onlus di Taranto. Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata "Airone", ubicata in Palagianò (TA), Località Conca D'Oro - Via Azalee. Richiesta di integrazione documentale. Incarico di verifica del possesso dei requisiti di esercizio e accreditamento.". Sollecito trasmissione parere definitivo." la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta "**al fine della celere conclusione del procedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (ex art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata "Airone", ubicata in Palagianò – Località Conca D'Oro - Via Azalee"** ha chiesto al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE "**di esitare il prefato incarico di verifica requisiti prot. n. AOO_183/14075**

del 29/10/2019 con espresso giudizio positivo o negativo, alla luce, altresì, della più recente trasmissione della suddetta documentazione avvenuta con PEC del 19/02/2025 da parte del legale rappresentante della struttura in oggetto.”.

Con Pec del 23/10/2025, acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta con prot. n. 602121 del 27/10/2025, il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) ha trasmesso la “ricevuta di conclusione positiva della pratica di agibilità da parte del comune di Palagiano tramite S.U.E.T.” relativa alla Segnalazione Certificata di Agibilità n. 80 prot. n. 29828 del 21/10/2025.

Con Pec del 12/02/2026 il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha trasmesso la nota prot. n. 44119 di pari data ad oggetto “Istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di rilascio accreditamento struttura terapeutico riabilitativa denominata “Airone” sita in Palagiano (TA). Verifica dei requisiti RR 10/2017 e LR 9/2017. Esito”, acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta con prot. n. 77149 del 12/02/2026, con la quale il Direttore del medesimo Dipartimento e i TdP Responsabili dell’istruttoria hanno comunicato quanto di seguito:

“Alla conclusione delle operazioni di verifica, viste le risultanze dei sopralluoghi di competenza, esaminata la documentazione esibita utile alla definizione dell’istruttoria, preso atto che la struttura è altresì in possesso di:

- parere favorevole, emesso con prot. n. 85981 del 02/05/2024, espresso dal Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche della ASL TARANTO Dott.ssa Vincenza Ariano;
- Segnalazione Certificata di Agibilità rilasciata dal Comune di Palagiano prot. n. 0416435 del 29/10/2025;
- Planimetria in scala 1:100 conforme allo stato dei luoghi e corredata di relazione tecnica asseverata (...);
- Attestazione di registrazione attività produttiva alimentare per il trasporto di acqua potabile (...) rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio SIAN-della ASL Taranto rilasciato in data 12/06/2009 prot. n. 927/06/09/SIAN.

Si rileva che, in merito all’approvvigionamento idrico della struttura in oggetto, ad oggi l’Associazione Airone ONLUS **non è stata in grado di fornire documentazione attestante la continuativa fornitura e il carico di acqua potabile proveniente da punto AQP.**

Per quanto concerne la verifica dei requisiti di esercizio soggettivi, strutturali, funzionali e di personale previsti dal RR n.10/2017 e dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal RR 10/2017 e quelli previsti dal RR 16/2019 limitatamente alla fase PLAN e DO per struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche con capacità ricettiva di n.20 posti letto si attesta **l’esito positivo**. Si rende necessario impartire la condizione di esercizio del costante possesso delle bolle di regolare fornitura idrica potabile da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo.

L’incarico di Responsabile Sanitario è stato affidato alla Dott.ssa Pizzulli Carmela, Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia al n.1415, nel rispetto dell’art. 7 comma 2 della LR. 10/2017.

Si specifica che la verifica dei requisiti di accreditamento è stata effettuata attraverso l’analisi delle griglie di autovalutazione - Sezione 1 e Sezione 2 T-Strutture per persone con dipendenze patologiche - e le relative evidenze esibite a soddisfacimento di ogni requisito.”.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone:

- **di confermare** in capo alla Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) con sede legale in Taranto alla Via Basento n. 3, il cui legale rappresentante è il Sac. Don Gaetano Borsci, **l’autorizzazione all’esercizio**, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. **e di rilasciare l’accreditamento istituzionale**, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **per la Struttura terapeutico riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche** (ex art. 10 R.R. n.

10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata "Airone", ubicata in Palagiano (TA), Località Conca D'Oro - Via Azalee, il cui responsabile sanitario è la Dott.ssa Carmela Pizzulli, Psicologa iscritta all'Albo della Regione Puglia al n. 1415;

con la **prescrizione** che durante l'esercizio dell'attività deve essere garantito il costante possesso delle bolle attestanti la regolare fornitura di acqua potabile per la struttura *de qua*, da esibire a ogni richiesta degli organi di controllo;

con l'**invito al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE** a trasmettere alla scrivente Sezione la documentazione di seguito elencata:

- copia della Segnalazione Certificata di Agibilità n. 80 prot. n. 29828 del 21/10/2025;
- copia dei contratti attualmente in vigore e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Palagiano (TA), Località Conca D'Oro - Via Azalee;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) con sede legale in Taranto alla Via Basento n. 3, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) con sede legale in Taranto alla Via Basento n. 3 *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme*

di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso all'indirizzo hd.edotto@exprivia.com per le consecutive operazioni di competenza sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE ai sensi della D.G.R. n. 1295/2024

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di confermare** in capo alla Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) con sede legale in Taranto alla Via Basento n. 3, il cui legale rappresentante è il Sac. Don Gaetano Borsci, **l'autorizzazione all'esercizio**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. **e di rilasciare l'accreditamento istituzionale**, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **per la Struttura terapeutico riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche** (ex art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) **con n. 20 posti letto denominata "Airone", ubicata in Palagianò (TA), Località Conca D'Oro - Via Azalee**, il cui responsabile sanitario è la Dott.ssa Carmela Pizzulli, Psicologa iscritta all'Albo della Regione Puglia al n. 1415;

con la prescrizione che durante l'esercizio dell'attività deve essere garantito il costante possesso delle bolle attestanti la regolare fornitura di acqua potabile per la struttura *de qua*, da esibire a ogni richiesta degli organi di controllo;

con l'invito al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE a trasmettere alla scrivente Sezione la documentazione di seguito elencata:

- copia della Segnalazione Certificata di Agibilità n. 80 prot. n. 29828 del 21/10/2025;
- copia dei contratti attualmente in vigore e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Palagianò (TA), Località Conca D'Oro - Via Azalee;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) con sede legale in Taranto alla Via Basento n. 3, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. È facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) con sede legale in Taranto alla Via Basento n. 3 *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento"*

istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso all'indirizzo hd.edotto@exprivia.com per le consecutive operazioni di competenza sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) con sede legale in Taranto alla Via Basento n. 3;
- al Direttore Generale dell'ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL TA;
- al Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia;
- alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza sociosanitaria della Regione Puglia;
- alla Sezione Programmazione Investimenti, Sistemi Informativi e Telemedicina della Regione Puglia;
- al Supporto Exprivia Sistema Edotto (e-mail: hd.edotto@exprivia.com);
- al Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA;
- al Sindaco del Comune di Palagianò (TA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 16 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00040

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Valentina Di Francesco

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Valentina Di Francesco

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro